

**SEGNALAZIONE 13 FEBBRAIO 2014
58/2014/I/GAS**

**SEGNALAZIONE INTEGRATIVA SUL
DISEGNO DI LEGGE “CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
23 DICEMBRE 2013, N. 145, RECANTE INTERVENTI URGENTI DI AVVIO
DEL PIANO DESTINAZIONE ITALIA, PER IL CONTENIMENTO DELLE
TARIFFE ELETTRICHE E DEL GAS, PER LA RIDUZIONE DEI PREMI RC
- AUTO, PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA
DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÉ MISURE PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE ED EXPO 2015” (*)**

(*) Ratifica della lettera del Presidente dell’Autorità inviata in data 11 febbraio 2014 al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente della VI Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati e al Presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati

Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità), nell'esercizio dei suoi poteri di segnalazione (*ex* articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, 481), intende sottoporre al Governo e, per opportuna conoscenza al Parlamento, osservazioni integrative rispetto a quanto già evidenziato nella *Memoria per l'audizione presso la VI e la X Commissione della Camera dei Deputati* 9 Gennaio 2014 1/2014/I/COM, (di seguito: Memoria), con riferimento al Disegno di Legge AC 1920-A "Conversione in legge del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" attualmente all'esame del Parlamento.

1. Osservazioni integrative

L'Autorità nella Memoria aveva avuto modo di soffermarsi, tra l'altro, sulle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge, in tema di valorizzazione delle reti di distribuzione del gas naturale.

In particolare, nelle osservazioni conclusive formulate nella Memoria, segnalava che *“nel complesso la norma in discussione potrebbe operare un sostanziale ridimensionamento dei possibili aumenti tariffari sopra paventati ai quali, peraltro, non sarebbero corrisposti incrementi o miglioramenti del servizio erogato, trattandosi in sostanza di mero trasferimento di risorse dai clienti del servizio a favore dei gestori uscenti. Tale effetto di contenimento tariffario appare certo e consistente in relazione all'intervento relativo al trattamento dei contributi privati (punto 2) che, dunque, l'Autorità ritiene vada confermato.*

Invece, in relazione alla parte della norma che incide sulla determinazione del valore di rimborso nei casi in cui nelle convenzioni e nei contratti di concessione in essere non siano previste disposizioni specifiche (punto 1), l'Autorità ritiene che la medesima dovrebbe perimetrare con maggior certezza i casi in cui la valutazione del valore di rimborso è posto pari al valore regolatorio, anche la fine di ridurre spazi per possibili contenziosi che potrebbero rallentare l'iter delle gare.”

Nella presente segnalazione, oltre a confermare il giudizio positivo sugli effetti di contenimento tariffario in relazione al trattamento dei contributi privati, si vogliono evidenziare le criticità che emergono dal testo dell'articolo 1, comma 16, come risultante in esito all'emendamento 1151 (NF) già approvato dalle Commissioni VI Finanze e X Attività Produttive:

1. non è risolta la questione della perimetrazione dei casi in cui risultino ammissibili patti stipulati o clausole inserite nelle convenzioni e nei contratti di concessione; in particolare non vengono fissate limitazioni temporali che garantiscano l'assenza di pattuizioni successive alla riforma del settore che comportino improprie sopravvalutazioni delle reti con conseguenti maggiori oneri a carico dei clienti del servizio;
2. si rileva una sovrapposizione di riferimenti per la valorizzazione delle reti: da un lato sono introdotti riferimenti alle *Linee guida* in preparazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, dall'altro riferimenti al valore delle immobilizzazioni ai fini regolatori aumentati del 10%;
3. è richiesta una verifica sui valori di rimborso da parte dell'Autorità prima della pubblicazione del bando di gara che, oltre a essere molto onerosa in termini di gestione amministrativa (si consideri che i Comuni metanizzati sono oltre settemila e che per

ciascuno di essi deve essere determinato il valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale), non risulta poi vincolante, in quanto l'Ente locale non è obbligato a seguire le eventuali osservazioni dell'Autorità.

In conclusione, considerati i tre profili sopra evidenziati, si sottolinea che, sulla base del quadro normativo che verrebbe a delinearsi per effetto del disegno di legge in questione, si determinerebbero, quindi, incertezze sia in relazione all'effettiva valorizzazione delle reti messe a gara (e dunque all'onere complessivamente posto a carico dei clienti del servizio), sia in relazione al potenziale contenzioso amministrativo che potrebbe attivarsi in esito alle valutazioni dell'Autorità e di come queste saranno tenute in conto dalle stazioni appaltanti (Enti locali).